



DIRIETTIVA DELL'ITALIA U.S.L. N.5 D.L. 123/99	3 APRILE 2005
U.O. S.P.A.C. SEDE CENTRALE	- ANNULLO -
- 3 APR 2006	

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,

Servizi alla Persona e alla Comunità

Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Prot. n. 74902/72AC

- 5 APR 2006

U.O. V.I.T. - S.I.A.H.
IL DIRETTORE: Dr. Francesco Mauri

Potenza li, 28 MAR. 2006

Ai Direttori Dip.ti di Prevezione
AA.UU.SS.LL.
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale.

Al Direttore dell'I.Z.S.
della Puglia e della Basilicata
FOGGIA

Al Responsabili delle Sezioni
Diagnostiche dell'I.Z.S.
della Puglia e della Basilicata
POTENZA - MATERA

Al Comando Carabinieri
N.A.S.
POTENZA

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, modificando in parte la Direttiva 95/69 che era stata recepita nell'ordinamento nazionale dal D. L.vo 123/99. Tale Regolamento, entrato in vigore il giorno 8 febbraio 2005, introduce inoltre nuovi obblighi, in particolare per i produttori primari, che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione della normativa comunitaria.

L'obiettivo principale della nuova norma, che si affianca ai nuovi regolamenti comunitari del "pacchetto igiene", è di garantire la sicurezza dei mangimi e, secondo il principio di qualità "dal campo alla tavola", raggiungere un livello più elevato di protezione del consumatore nel contesto della sicurezza alimentare.

Infatti in sede comunitaria è emersa la necessità di un nuovo strumento legislativo per:

- garantire la sicurezza di ogni genere del mangime;
- assicurare che tutte le imprese del settore operino conformemente ai principi igienici codificati dalla Comunità Europea;
- migliorare la rintracciabilità delle materie prime e dei mangimi.

Il citato Regolamento, entrato in applicazione dal 1° gennaio 2006, abroga la Direttiva CE n.95/69 e prevede delle misure transitorie a partire dalla sua entrata in vigore.

Per evitare eventuali difformità interpretative della normativa e consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno emanare delle linee guida regionali che disciplinino le procedure previste per i riconoscimenti e le registrazioni degli impianti obbligatori a partire dal 1 gennaio 2006.

Pertanto, si trasmettono le linee guida d'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 e le relative schede allegate (**Allegato A**), che forma parte integrante e sostanziale della presente nota.

Il DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giuseppe MONTAGANO)

Per informazioni:
Dott. Gerardo SALVATORE
Tel. 0971 668872/3
Fax 0971 668900

ALLEGATO A

**Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.
Linee guida d'applicazione regionale.**

PREMessa

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea dopo la presentazione nel 1999 del "Libro Verde" sulla responsabilità dei produttori agro-alimentari hanno pubblicato nel 2000 il "Libro Bianco" che stabilisce una serie di azioni per garantire la sicurezza alimentare in Europa. Nel 2002 con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 178 sulla sicurezza alimentare, sono state ancor maggiormente definiti l'ambito di applicazione, le responsabilità dei produttori, le informazioni utili per i consumatori ed il ruolo degli organismi di controllo.

La circolazione dei mangimi composti per animali nella Comunità Europea è attualmente regolata dalla Direttiva 79/373/CEE che ha subito nel tempo successive modificazioni che hanno integrato quanto previsto dalla L. 15 febbraio 1963, n. 281, norma che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi. La registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività che preparano alimenti per animali con utilizzo di premiscele di additivi sono attualmente regolamentati dalle Direttive 95/69/CE e 98/51/CE, recepite rispettivamente dal D.L.vo 123/99 e dal D.P.R. 433/2001.

La normativa comunitaria sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE è stata recepita dal D. L.vo 17 giugno 2003, n. 223. Anche nel campo riguardante i controlli ufficiali vi saranno, a partire dal 1 gennaio 2006 delle profonde modificazioni con l'entrata in vigore del Regolamento 882/2004/CE, che definisce i controlli ufficiali sul rispetto della normativa riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute ed il benessere degli animali.

Il Regolamento (CE) 183/2005 (di seguito denominato Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 35 dell'8 febbraio 2005, ultimo nato dell'insieme dei regolamenti del "pacchetto igiene" stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, fissa condizioni per la tracciabilità e rintracciabilità e quelle per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti che preparano, detengono o commercializzano alimenti per animali.

Nel Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, vi sono molte novità, per cui è necessario fornire delle linee guida regionali, al fine di evitare soluzioni di continuità con quanto previsto dalla vigente normativa, focalizzare l'attenzione sugli adempimenti per gli operatori del settore dei mangimi e garantire imparzialità ed efficacia nei controlli ufficiali.

In particolare, il Regolamento prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli allevatori devono servirsi soltanto di fornitori registrati o riconosciuti.

Vengono di seguito fornite istruzioni riguardo le modalità e le tempistiche di comunicazione per la registrazione ed il riconoscimento dei produttori, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso, ed allegati i relativi modelli necessari per l'espletamento di dette attività.

A tal fine, si ricorda che l'art. 2, punto 1 del Regolamento definisce l'ambito di applicazione e stabilisce l'obbligo di registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività a partire dalla produzione primaria (aziende agricole produttrici), fino all'immissione in commercio ed alla somministrazione di alimenti agli animali destinati alla produzione di alimenti, comprese le fasi di trasporto.

LINEE GUIDA REGIONALI

Poiché la registrazione ed il riconoscimento degli impianti presentano molte innovazioni rispetto a quanto previsto dalle Direttive 95/69/CE e 98/51/CE, al fine di evitare soluzioni di continuità con quanto previsto dalla vigente normativa, abrogata al 31 dicembre 2005 (Direttive 95/69/CE e 98/51/CE recepite nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 123/99 e D.P.R. 433/2001, rispettivamente), si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su alcuni adempimenti che devono essere stati espletati, in applicazione al Regolamento, entro il 31 dicembre 2005, da parte degli operatori del settore dei mangimi e della pubblica amministrazione.

In particolare, si evidenzia che verranno classificati come **riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** quegli stabilimenti ed intermediari prima riconosciuti e/o registrati dalla Regione Basilicata ai sensi del D.Lgs. 123/99, qualora soddisfino i requisiti previsti dall'All. II del Regolamento.

La **registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** viene prevista per soggetti del settore dei mangimi prima non inclusi nell'ambito del D.Lgs. 123/99 (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi etc.), che soddisfino:

- i requisiti previsti dall'Allegato I del Regolamento, qualora siano a livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati;
- i requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento, qualora le operazioni siano diverse da quelle sopra menzionate.

Per evitare possibili difformità interpretative ed applicative rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, e consentire una uniforme gestione in tutto il territorio regionale della fase transitoria tra la normativa nazionale e quella comunitaria, si ritiene qui di seguito necessario esplicitare:

- il differente iter autorizzativo previsto per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 rispetto a quello per la registrazione ai sensi dello stesso Regolamento;
- ~~- la procedura che gli stabilimenti già riconosciuti e/o registrati dalla Regione Basilicata ai sensi del D.Lgs. 123/99 dovranno seguire per il passaggio al riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005;~~
- l'iter autorizzativo previsto per i soggetti che non rientravano nel campo d'applicazione del D.Lgs. 123/99, ma che ora sottostanno a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Si evidenzia che per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 verrà rilasciato dalla Regione Basilicata un numero di riconoscimento ai sensi dell'Allegato V, del citato Regolamento (ad esclusione degli impianti in precedenza riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 123/99, che rimangono di competenza del Ministero della Salute), mentre i soggetti registrati saranno inseriti dall'Aziende Sanitarie territorialmente competenti in un "elenco dei registrati", senza l'attribuzione di alcun numero di registrazione.

- A) Gli impianti già riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. 123/99 (ad esclusione di quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) entro il 1 gennaio 2006

devono aver trasmesso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'**istanza di notifica** (**Allegato A1** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente invia al Servizio Veterinario Regionale copia della sopracitata istanza di notifica (**Allegato A1** del presente documento).

Il Servizio Veterinario Regionale, ricevuta l'istanza di notifica:

- 1- revoca il decreto di riconoscimento/registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99 degli impianti;
- 2- assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 agli impianti di cui al precedente punto 1) ed agli impianti che erano soggetti a riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 123/99, artt. 2 (ad esclusione del comma 2, lettera a) e 3.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dal Servizio Veterinario Regionale, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

5) I nuovi impianti soggetti a riconoscimento per:

- la fabbricazione e/o il commercio di **additivi** per mangimi (autorizzati ai sensi del Regolamento 1831/2003 e Direttiva 82/471/CEE,) di cui all'Allegato IV, Capo 1, del Regolamento;
- la fabbricazione e/o il commercio di **premiscele** per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all'Allegato IV, Capo 2, del Regolamento;
- la fabbricazione di **mangimi** (anche se fabbricati per il fabbisogno esclusivo degli animali dell'azienda che produce i mangimi), che utilizzano gli additivi e/o le premiscele di cui all'Allegato IV, Capo 3, del Regolamento;

che intendono attivarsi dopo il 1 gennaio 2006 presentano al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'**istanza di riconoscimento** ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A2** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente:

-
- 1- accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento;
 - 2- trasmette al Servizio Veterinario Regionale il parere favorevole;
 - 3- invia al Servizio Veterinario Regionale copia della sopracitata istanza di riconoscimento (**Allegato A2** del presente documento).

Il Servizio Veterinario Regionale, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dal Servizio Veterinario Regionale , ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Qualora dalla visita in loco il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria accerta che lo stabilimento soddisfa i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature ma non agli altri previsti dal Regolamento, può richiedere al Servizio Veterinario Regionale un riconoscimento

condizionato provvisorio della durata massima di 3-6 mesi secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

Solo a seguito di un ulteriore accertamento che verifichi l'esistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, lo stesso Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria trasmette al Servizio Veterinario Regionale il parere favorevole e la copia della sopra citata istanza di riconoscimento (**Allegato A2** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario Regionale, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, revoca il riconoscimento condizionato provvisorio e assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dal Servizio Veterinario Regionale, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

C) Il riconoscimento dopo il 1 gennaio 2006 degli intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali (autorizzati ai sensi del Regolamento 1831/2003 e Direttiva 82/471/CEE, di cui all'Allegato IV, Capo 1, del Regolamento) allegano a detta istanza di riconoscimento (Allegato A2** del presente documento) l'apposito modulo, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A5** del presente documento) debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della ditta ed inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano, nel quale si certifica che detti prodotti soddisfano le condizioni del Regolamento.**

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente invia al Servizio Veterinario Regionale copia dei sopracitati moduli (**Allegato A2** e **A5** del presente documento).

Il Servizio Veterinario Regionale, ricevuti i moduli, assegna con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dal Servizio Veterinario Regionale, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

D) Le nuove ditte che chiedono la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005:

- di cui all'articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato I e/o III, del Regolamento;
- ~~- di cui all'articolo 5 comma 2, non assoggettati al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II, del Regolamento;~~

che intendono attivarsi dopo il 1 gennaio 2006 l'istanza di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, sarà inviata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, utilizzando l'**Allegato A3** del presente documento, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della ditta ed inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano, che non dovrà essere seguito da nessuna autocertificazione (**Allegato A4** del presente documento).

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente:

- registra l'impianto richiedente apponendo apposita timbratura recante la dicitura: "REGISTRATO AI SENSI DEL REG. CE/183/05" iscrivendo l'operatore nell'apposito database

- regionale (N. progressivo/sigla Provincia/codice ISTAT Comune/Reg. 183/05);
- trasmette l'elenco degli impianti registrati alla Regione Basilicata entro il 31 dicembre di ogni anno.

ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

I Centri di Assistenza Agricola autorizzati ai sensi della normativa vigente sono autorizzati all'acquisizione delle istanze di registrazione effettuate dai produttori primari ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

I sopracitati Centri dovranno trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio di insediamento della struttura tutta la documentazione richiesta (**Allegato A3** al presente provvedimento) al fine della registrazione secondo la seguente modalità:

- **periodicamente** con le tempistiche successivamente indicate dal Servizio Veterinario Regionale, per chi si vuole registrare dal 01 gennaio 2006.

ATTIVITA' DELLA REGIONE BASILICATA

Il Servizio Veterinario Regionale detiene il database degli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie competenti per territorio provvederanno a trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti amministrativi relativi ai soggetti registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Per ottemperare a quanto previsto dal Reg. (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della norma in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, e per assicurare che le attività di controllo sugli operatori della filiera dei mangimi da parte dei Servizi Veterinari territoriali vengano svolte in maniera uniforme e codificata, la Regione Basilicata predisponde un programma di Audit per la valutazione della corretta applicazione in ambito territoriale delle procedure previste dal Regolamento e dalle altre norme in materia di alimenti e mangimi.

In considerazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento **il Servizio Veterinario Regionale**, con proprio provvedimento, dopo il 1 gennaio 2006, revoca:

- i riconoscimenti rilasciati ai sensi del D.Lgs. 123/99 agli impianti che non abbiano provveduto alla notifica prevista ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Regolamento;
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettere d) ed f), del D.Lgs. 123/99, per i quali non può e non deve essere presentata alcuna notifica, ancorché già resi inefficaci con il D.Lgs. 149/2004, in materia di sostanze indesiderabili contenute nei mangimi;
- i numeri di registrazione rilasciati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) e dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 123/99.

- possiede i requisiti Allegato II, previsti ai sensi Regolamento in oggetto.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Località,	data	In fede (firma)
-----------	------	--------------------

Articolo 18, comma 1, Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della Direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

- planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala adeguata;
- relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dal richiedente, delle attività che vengono svolte e delle caratteristiche strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto in riferimento al regolamento in oggetto;
- copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile della produzione;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile del controllo di qualità.

Località _____ data _____

In fede
(firma)

Articolo 10, Regolamento (CE) 183/2005 - RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'Autorità competente qualora:

- 1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
 - a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003
 - o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'Allegato IV del presente regolamento;
 - b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del presente regolamento;
 - c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del presente regolamento;
- 2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato; oppure
- 3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'Articolo 31, paragrafo 2.

centri di raccolta
 trasporto
per conto terzi Si [] No []

commercializzazione
 intermediario
 somministrazione
 agromeccanici
 altro

DICHIARA

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo Si [] No []
- di possedere i requisiti di cui all'Allegato III al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo Si [] No []

oppure

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del Regolamento medesimo Si [] No []

Località _____ data _____

In fede
(firma)

Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
 - e
 - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
 - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
 - c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
 - d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
 - e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a un stabilimento;

c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscelle di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscelle di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3. Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
- b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 - CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
- b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Art. 18, comma 2, 3, 4 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente Regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Allegato A4

**Al Servizio Veterinario
Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche
dell'Azienda Sanitaria n....**

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - artt. 9 e dell'art. 18, comma 3 - Autocertificazione.

Il sottoscritto

nato a

prov. |

it [L_L]/[L_L]/[L_L_L]

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Soc.

Ragione sociale

codice fiscale [REDACTED] partita I.V.A. [REDACTED]

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

prov. []

Telefono

Fax

e-mail:

a seda

[Indirizzo](#)

C.A.P.

Locality

Telofen

— 3 —

— 1 —

che

1

- ai sensi del Regolamento (CE) 169/2009, artt. 2, 9 e dell'art. 16, comma 2,
- in data []/[]/2005
ha presentato la richiesta di registrazione a codesta Sopraff. A.S. - I.I.S.

ha presentato istanza di registrazione a codesta Spett. A.S. - U.S.L.,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

CERTIFICA

ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art. 9, quale esercitante una o più delle seguenti

attività del settore dei mangimi (barrare la voce per cui si effettua l'autocertificazione):

- coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootechnica
specificare principali tipologie produttive.....
.....
- fabbricazione di mangimi (mangimifici)
 essiccatolo
 macinazione e brillatura (mulini)
 stoccaggio
 trasporto
 commercializzazione
 intermediario
 somministrazione
 altro

(barrare la voce per cui si effettua l'autocertificazione)

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo;

oppure:

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del Regolamento medesimo.

Località	data	In fede (firma)
----------	------	--------------------

Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'ommissione dei mangimi sul mercato;
b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
 ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premisce di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premisce di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3. Gli operatori del settore dei mangimi:
a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 - CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2. Gli operatori del settore dei mangimi:
a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dall'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Art. 18, comma 2, 3 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

Allegato A5

Alla Regione Basilicata
Dip.ti Sal, Sic e Sol Soc, Serv Pers e Cons
Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti e Tutela Sanitaria
Consumatori
Viale della Regione Basilicata, n. 9
85100 POTENZA

per il tramite del Servizio Veterinario d'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
dell'Azienda Sanitaria n....

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali - Regolamento (CE) 183/2005, articolo 17 - Autocertificazione.

Il sottoscritto

nato a

prov. I.I.I.

il L.L.L/L.L.L/L.L.L.L

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Soc.

Ragione sociale

codice fiscale L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L partita I.V.A. L.L.L.L.L.L.L.L.L.L

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

Località

prov. I.I.I.

Telefono

Fax

e-mail

quale richiedente: il riconoscimento in qualità di intermediario ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 183/2005/CE,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive Integrazioni e modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decaduta dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

CERTIFICA

- di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l'attività commerciale oggetto dell'istanza di riconoscimento
- che prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (CE) 183/2005

La presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento.

Località

data

In fede
(firma)

Art. 17, Regolamento (CE) 183/2005 - ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1. Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediazione e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'Autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.